



**Consiglio Regionale della Sardegna
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza**

DECRETO N. 2 DEL 9.01.2020

N° 2 REG/GAR. 9012020

OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso: Convegno scientifico dal titolo "Raccontare il crimine minorile: tra tutela della persona e responsabilizzazione" Cagliari, 24 gennaio 2020

LA GARANTE

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Garante), al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia e l'adolescenza.

VISTA la nota prot. n.06/GAR del 08.01.2020 con la quale il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna, con sede a Cagliari in via Barone Rossi 29, richiede la concessione del patrocinio non oneroso del Garante per la realizzazione del Convegno scientifico dal titolo "Raccontare il crimine minorile: tra tutela della persona e responsabilizzazione" che si terrà a Cagliari presso la MEM – Mediateca del Mediterraneo, via Mameli 164 il 24 gennaio 2020.

ACCERTATO che, dall'esame dell'istanza suddetta, l'iniziativa è volta ad approfondire gli effetti, positivi e negativi, della trattazione mediatica dei fatti criminosi commessi da minori.

VISTO il vigente Regolamento, approvato con proprio Decreto n.1 del 30.03.2018, recante i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna, del patrocinio gratuito.

VISTO l'art.2 del precitato Regolamento ai sensi del quale per patrocinio si intende il riconoscimento, la promozione o la tutela riconosciuta dal Garante ad eventi organizzati da soggetti terzi, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, ricreative, sportive, artistiche e sociali, direttamente attinenti alla missione istituzionale del Garante.

CONSIDERATO che:

- per "evento" il Regolamento intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere);
- l'evento non ha finalità di lucro e ha per oggetto anche la tutela della persona di minore età, autore di reati, nella trattazione mediatica;
- la concessione del patrocinio di che trattasi non rientra nei casi di esclusione previsti dall'art.6 del Regolamento e non comporta alcun onere economico per l'Ufficio del Garante.

RICONOSCIUTA meritevole di apprezzamento l'iniziativa proposta per le finalità culturali e scientifiche del convegno.

RITENUTO opportuno, pertanto, concedere il patrocinio gratuito per il convegno sopra indicato il cui contenuto e obiettivi, come indicati dal programma allegato, risultano coerenti con le finalità istituzionali del Garante e conforme alla disciplina prevista nel Regolamento.

Per i motivi sopra descritti.

SENTITO il Capo Servizio FF "Autorità di Garanzia" in ordine all'ammissibilità della domanda.

DECRETA

1. Di accogliere l'istanza prot. n. 6/GAR del 08/01/2020 con la quale il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna, con sede a Cagliari in via Barone Rossi 29, richiede la concessione del patrocinio non oneroso del Garante per la realizzazione del Convegno scientifico dal titolo **"Raccontare il crimine minorile: tra tutela della persona e responsabilizzazione"** che si terrà a Cagliari presso la MEM – Mediateca del Mediterraneo, via Mameli 164 il 24 gennaio 2020.

2. La concessione del patrocinio è subordinata agli obblighi previsti dall'art.8 del Regolamento in premessa meglio specificato ed in particolare: *"1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Garante sono autorizzati formalmente al patrocinio e a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Garante. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate "con il patrocinio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna". 3. Il logo istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 in adeguata evidenza con l'integrazione del testo "Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza" e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti o organismi pubblici patrocinatori dell'iniziativa. 4. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale indicato al comma 2, il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio del Garante."*

3. La concessione del patrocinio non ha carattere oneroso per il Garante e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente;

4. Dall'approvazione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio Regionale della Sardegna.

5. Di incaricare l'Ufficio di Segreteria degli adempimenti relativi all'osservanza degli obblighi di cui al suddetto art.8 del Regolamento.

6. Il presente decreto nei limiti consentiti dal vigente Codice Privacy, verrà pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio regionale - pagina web del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza nelle seguenti sezioni: "Atti del Garante" e "Trasparenza" sub sezione "Atti di concessione di patrocinii non onerosi -anno 2020".

Letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari 9.01.2020

La Garante
F.to
(Avv. Grazia Maria De Matteis)

Visto
Il Capo Servizio FF
F.to
(Dott.ssa Giancarla Marras)